



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Provincia di Foggia

Ufficio del Sindaco

P.zza Martiri del Terrorismo, 1 - 71038 - tel. 0881-555020- fax 0881-555189 - P.I. 01191280716 - C.F. 80003370717

OGGETTO: Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo. Proroga efficacia

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che, in data 11 marzo, è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, comma 6, dispone: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

Vista la legge n. 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge n. 81/2017, ed in particolare il capo II, intitolato "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che, con gli articoli da 18 a 23, ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015 dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista, inoltre, la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.P.C.M. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge n. 81/2017;

Considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che, nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale, è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d'urgenza l'attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell'ente per i quali l'Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall'applicazione dell'istituto *de quo* unicamente le attività collegate all'emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 1961 del 17/03/2020, con cui si dettano disposizioni in materia di lavoro agile o *smart working*, in via emergenziale e per tutta la durata del periodo individuato al d.P.C.M. 11 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 1963 del 17/03/2020, con cui si individuano i servizi indifferibili da svolgersi in presenza;

Visti i provvedimenti che hanno prorogato, sia a livello legislativo che di fonti secondarie, l'emergenza sanitaria da COVID-19, ovvero, in particolare:

- il d.l. 17/03/2020, n. 18;
- il d.l. 25/03/2020, n. 19;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020;
- il d.P.C.M. del 22/03/2020;
- il d.P.C.M. del 25/03/2020;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 658 del 29/03/2020;

Visto il d.P.C.M. del 1/03/2020, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che "*L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020*";

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di prorogare gli effetti dei decreti sindacali prot. nn. 1961 e 1963 del 17/03/2020, in tal modo confermando e prolungando le misure organizzative adottate in tema di *smart working* e di individuazione dei servizi e delle attività indifferibili da svolgere in presenza, nonché funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamato l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, unitamente al vigente Statuto comunale ed al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto, in base alle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e, infine, nell'esercizio dei propri poteri in materia di tutela sanitaria in ambito locale;

Richiamato inoltre l'art. 107 del predetto D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. Di confermare e prolungare gli effetti dei propri decreti sindacali prot. nn. 1961 e 1963 del 17/03/2020, rispettivamente aventi ad oggetto misure organizzative in tema di lavoro agile in emergenza *smart working*, in attuazione delle pregresse disposizioni emergenziali e del vigente art. 87 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, e di servizi indifferibili e funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da svolgersi in presenza;
2. Di stabilire che le suddette proroghe sono efficaci con decorrenza dal 26 marzo c.a., con ratifica di quanto fin qui svolto ed attuato, fino al termine delle misure emergenziali attualmente vigenti a livello nazionale e regionale e che le suddette misure inerenti a questo Ente dovranno considerarsi automaticamente prolungate nei loro effetti in caso di nuove proroghe disposte a livello nazionale, salve diverse disposizioni dello scrivente Sindaco.

Si comunichi al Segretario comunale, ai Responsabili di Settore per quanto di competenza, nonché a tutti i dipendenti comunali;

IL SINDACO
Dott. Raimondo GIANNELLA
